Statuto

Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Associazione riconosciuta con personalità giuridica per il livello nazionale
(Decr. Min. Lavoro 76 - 03/06/2024)

Aggiornato al Consiglio generale AGESCI 2026

INDICE

INDICE **2**

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI **4**

Art. 1 – L'Associazione *4*
Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno *4*
Art. 3 – Rapporti con associazioni scout internazionali *5*
Art. 4 – Promessa e Legge *5*
Art. 5 – Patto associativo *5*
Art. 6 – Assenza scopo di lucro *5*
Art. 7 – Gli associati *5*
Art. 8 – Soci giovani *6*
Art. 9 – Soci adulti *6*
Art. 10 – Capi *6*
Art. 11 – Assistenti ecclesiastici *7*
Art. 12 – La diarchia *7*
Art. 13 – Attività di volontariato *7*
Art. 14 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti *7*
Art. 15 – Bandiera, emblema e uniforme dell'Associazione *7*

CAPO II – ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA **8**

SEZIONE A – PRINCIPI GENERALI **8**

Art. 16 – Livelli territoriali, organi e strutture *8*
Art. 17 – Tutela dell'immagine associativa *8*
Art. 18 – Progettualità e programmazione *8*
Art. 19 – Formazione dei soci adulti *8*
Art. 20 – Durata degli incarichi *9*
Art. 21 – Incompatibilità e ineleggibilità *9*
Art. 22 – Revoca dei mandati elettivi *9*
Art. 23 – Assemblea *10*
Art. 24 – Consiglio *10*
Art. 25 – Comitato *10*
Art. 26 – Responsabili del livello *11*

SEZIONE B – LIVELLO DI GRUPPO **12**

Art. 27 – Gruppo: definizione e scopi *12*
Art. 28 – Unità *12*
Art. 29 – Assemblea di Gruppo *12*
Art. 30 – Comunità capi *12*
Art. 31 – Progetto educativo di Gruppo *13*

SEZIONE C – LIVELLO DI ZONA **13**

Art. 32 – Zona: definizione e scopi *13*
Art. 33 – Progetto di Zona *13*
Art. 34 – Assemblea di Zona *13*
Art. 35 – Consiglio di Zona *14*
Art. 36 – Comitato di Zona *14*

SEZIONE D - LIVELLO REGIONALE 14
Art. 37 – Regione: definizione, scopi e nome 14
Art. 38 – Assemblea regionale 15
Art. 39 – Consiglio regionale 15
Art. 40 – Comitato regionale 15
SEZIONE E – LIVELLO NAZIONALE 16
Art. 41 – Livello nazionale: definizione e scopi 16
Art. 42 – Strategie nazionali d'intervento 16
Art. 43 – Capo Guida e Capo Scout 17
Art. 44 – Consiglio generale 17
Art. 45 – Consiglio nazionale 18
Art. 46 – Comitato nazionale 18
Art. 47 – Commissione economica nazionale 19
Art. 48 – Collegio nazionale di controllo 20
Art. 49 – Collegio nazionale di tutela 20
CAPO III – PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 21
Art. 50 – Procedimento disciplinare 21
Art. 51 – Provvedimenti disciplinari 21
CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RENDICONTAZIONE 22
Art. 52 – Autonomia e responsabilità di ogni livello 22
Art. 53 – Rapporti di lavoro 22
Art. 54 – Risorse economiche 22
Art. 55 – Bilanci 22
Art. 56 – Revisione legale 22
Art. 57 – Rapporti con enti e società commerciali 23
Art. 58 – Sistema AGESCI 23
CAPO V – NORME FINALI 24
Art. 59 – Sede dell'Associazione 24
Art. 60 – Regolamenti 24
Art. 61 – Modifiche allo Statuto e al Patto associativo 24
Art. 62 – Scioglimento dell'Associazione 24
Art. 63 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento 24
Art. 64 – Rinvio 24
INDICE ANALITICO 25

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – L'Associazione

1. L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) APS, costituitasi in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'Agi e dell'Asci, è una Associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
2. L'Associazione, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.
3. Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.
4. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
5. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
6. L'Associazione ha durata illimitata.
7. L'Associazione assume la qualifica di associazione di promozione sociale e di rete associativa nazionale, ai sensi degli artt. 35 e ss. e 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti.
8. L'Associazione, AGESCI, aggiunge alla propria denominazione l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno

1. L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, in via principale, come attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, l'educazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore.
2. La realizzazione dell'attività di cui al comma 1, che identifica in modo proprio l'Associazione, viene perseguita anche attraverso lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:
   a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;
   b. organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
   c. formazione extra-scolastica, anche finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;
   d. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q del Codice del Terzo settore;
   e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r e lettera w del Codice del Terzo settore;
   f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
   g. protezione civile – di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni –, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y del Codice del Terzo settore;
   h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore;
   i. attività di produzione e commercializzazione di prodotti necessari allo svolgimento delle attività associative e per la vita all'aria aperta, svolte in proprio o attraverso società commerciali controllate, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.
3. In attuazione della lettera g del comma 2, l'Associazione opera nel campo della protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme e ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.
4. In qualità di rete associativa nazionale, il livello nazionale dell'Associazione, di cui all'art. 41, eventualmente d'intesa con i livelli territorialmente inferiori, svolge, anche attraverso l'utilizzo di

strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera b del Codice del Terzo settore.

5. Nell'ambito della propria proposta educativa, l'Associazione promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di libri, periodici e altre pubblicazioni.
6. L'Associazione svolge, a tutti i suoi livelli territoriali, le attività di interesse generale con l'apporto prevalente dei propri associati volontari.
7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui al comma 2, lettera i, purché secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 3 – Rapporti con associazioni scout internazionali

1. L'AGESCI, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scautismo (FIS), partecipa all'Associazione Mondiale del Guidismo e dello Scautismo femminile (WAGGGS) e all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva gli statuti e i regolamenti.
2. L'ideale di fraternità che unisce le guide e gli scout di tutto il mondo trova la sua particolare celebrazione nella Giornata del pensiero che anche l'AGESCI, secondo la tradizione mondiale del movimento, celebra il 22 febbraio, anniversario della nascita di Lord e Lady Baden-Powell.

Art. 4 – Promessa e Legge

1. L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scautismo ed espressi nella Promessa e nella Legge, secondo le formulazioni seguenti.
2. Promessa scout:
   Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
   - *per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;*
   - *per aiutare gli altri in ogni circostanza;*
   - *per osservare la Legge scout.*
3. Legge scout:
   La guida e lo scout:
   1. *pongono il loro onore nel meritare fiducia;*
   2. *sono leali;*
   3. *si rendono utili e aiutano gli altri;*
   4. *sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;*
   5. *sono cortesi;*
   6. *amano e rispettano la natura;*
   7. *sanno obbedire;*
   8. *sorridono e cantano anche nelle difficoltà;*
   9. *sono laboriosi ed economi;*
   10. *sono puri di pensieri, parole e azioni.*
4. I membri più giovani dell'Associazione, coccinelle e lupetti, hanno una Promessa e una Legge che esprimono gli stessi valori dello scautismo in una forma adeguata all'età, secondo le formulazioni seguenti.
5. Promessa lupetto/coccinella:
   Prometto, con l'aiuto e l'esempio di Gesù, di fare del mio meglio per migliorare me stesso/a, per aiutare gli altri, per osservare la Legge del branco/cerchio.
6. Legge lupetto/coccinella:
   Il lupetto/la coccinella pensa agli altri come a se stesso/a.
   Il lupetto/la coccinella vive con gioia e lealtà insieme al branco/cerchio.
   La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.

Art. 5 – Patto associativo

1. I soci adulti si riconoscono, oltre che nella Promessa e nella Legge, anche nel Patto associativo, documento che esprime la sintesi condivisa delle idee e dei valori che sostengono e motivano la scelta di aderire all'Associazione.

Art. 6 – Assenza scopo di lucro

1. L'Associazione utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 4.
2. L'Associazione applica quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore.

Art. 7 – Gli associati

1. I membri dell'Associazione sono coloro che liberamente condividono e accettano i principi e il metodo dell'Associazione, sono censiti in essa e assumono la qualifica di associati in qualità di:
   a. soci giovani come definiti all'art. 8;
   b. soci adulti come definiti all'art. 9.
2. Gli associati iscritti a ciascun livello territoriale si considerano associati di diritto anche dei livelli territorialmente superiori, nei termini e con le modalità specificati dallo Statuto.

3. Coloro che intendono associarsi all'AGESCI:
   a. come soci giovani, sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla Comunità capi di un Gruppo di interesse. La domanda di ammissione per i minorenni è presentata da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale;
   b. come soci adulti, sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla Comunità capi di un Gruppo di interesse ovvero al Comitato di uno specifico livello territoriale.
4. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura della Comunità capi del Gruppo o del Comitato del rispettivo livello territoriale competente, nel proprio libro delle riunioni, previsto dal Regolamento; successivamente i nominativi vengono annotati nel libro degli associati del medesimo livello territoriale.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata alla Comunità capi di un Gruppo, spetta a tale Comunità capi motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati. Laddove la domanda sia stata presentata al Comitato di un livello territoriale, in caso di mancato accoglimento, spetta al medesimo Comitato motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato del livello superiore territorialmente competente, ad eccezione del livello nazionale, per il quale la richiesta può essere formulata al Consiglio nazionale. In caso di rigetto della domanda, il Comitato di Zona o regionale competente, o, per il livello nazionale, il Consiglio nazionale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, nella prima occasione utile.
6. La Comunità capi o il Comitato del livello territorialmente competente delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione e le attività di interesse generale svolte. Fermi i sopra citati requisiti di ammissione, i Comitati a ciascun livello territoriale e, per il livello di Gruppo, la Comunità capi, possono declinare eventuali prioritarie modalità di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione, ai sensi dell'art. 1, con le attività di interesse generale svolte, ai sensi dell'art. 2, e con le indicazioni metodologiche e operative contenute nei Regolamenti dell'Associazione.
7. La qualifica di associato si assume a decorrere dalla data della delibera di ammissione da parte della Comunità capi o del Comitato del rispettivo livello territoriale.
8. I soci iscritti nel libro degli associati a ciascun livello territoriale si considerano automaticamente iscritti di diritto anche nel libro degli associati dei livelli territorialmente superiori.
9. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento associativo.

Art. 8– Soci giovani

1. I soci giovani sono le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le giovani e i giovani – nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni – che vivono, con modalità adeguate alle diverse età, un'esperienza di crescita personale e di fede composta da tre momenti educativi cui corrispondono le Branche:
   a. Lupetti e Coccinelle (L/C);
   b. Esploratori e Guide (E/G);
   c. Rover e Scolte (R/S).

Art. 9 – Soci adulti

1. I soci adulti sono donne e uomini maggiorenni che attuano il loro servizio nei modi propri dello scautismo, realizzando così, come membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana. Essi sono:
   a. i capi;
   b. gli assistenti ecclesiastici.
2. L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:
   a. dell'assunzione degli impegni previsti dall'art. 4;
   b. dell'adesione al Patto associativo, di cui all'art. 5;
   c. della volontà di appartenere al livello di Gruppo o ad altro livello territoriale.
3. Le ragazze e i ragazzi hanno il diritto di essere educati da adulti che abbiano compiuto scelte solide e acquisito adeguate competenze. A tal fine l'Associazione propone ai soci adulti percorsi formativi, vissuti in una dimensione di apprendimento permanente secondo obiettivi personali che costituiscono il Progetto del capo, e finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 10 – Capi

1. I capi svolgono:
   a. il servizio educativo rivolto ai soci giovani;
   b. ogni altro servizio a sostegno dell'attività educativa, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
2. L'Associazione riconosce:

a. i capi in formazione: coloro che stanno compiendo il proprio percorso formativo di base;
b. i capi con nomina: coloro che hanno conseguito la nomina a capo dell'Associazione.

3. I capi con nomina possono non svolgere alcun servizio, per un periodo limitato di tempo, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Art. 11 – Assistenti ecclesiastici

1. Gli assistenti ecclesiastici sono sacerdoti, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, corresponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione.
2. In relazione al loro incarico gli assistenti ecclesiastici partecipano alla vita delle Comunità capi, condividendone il Progetto educativo di Gruppo e alla vita delle unità e dei vari livelli territoriali.
3. Gli assistenti ecclesiastici esercitano il mandato pastorale loro affidato e, insieme con gli altri soci adulti, annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo.
4. Gli assistenti ecclesiastici sono nominati a ogni livello dall'autorità ecclesiastica competente e a essi si applica quanto stabilito dall'art. 26, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – La diarchia

1. La diarchia è intuizione e scelta fondante dell'Associazione, che mantiene viva la storia dell'Agi e dell'Asci, e rappresenta la testimonianza educativa e pedagogica di una relazione adulta e paritaria tra uomo e donna.
2. Gli incarichi educativi e di governo, sia elettivi che di nomina, sono affidati in modo congiunto a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.
3. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art. 13 – Attività di volontariato

1. Nell'ambito dei livelli territoriali, l'attività di volontariato degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività di volontariato occasionale può essere svolta anche da non associati.

Art. 14 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti

1. L'AGESCI cura a ogni livello la formazione alla dimensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le associazioni estere e gli organismi internazionali scout.
2. L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), altre associazioni, enti privati e pubblici, con i quali può stipulare appositi protocolli d'intesa atti al conseguimento degli scopi statutari.

Art. 15 – Bandiera, emblema e uniforme dell'Associazione

1. L'Associazione adotta come bandiera quella italiana unitamente a quella dell'Unione Europea e a una bandiera che riproduce l'emblema dell'Associazione.
2. L'emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento.
3. L'uniforme associativa costituisce un fondamentale elemento identitario, rappresenta il legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento.

CAPO II – ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

SEZIONE A – PRINCIPI GENERALI

Art. 16 – Livelli territoriali, organi e strutture

1. L'Associazione si articola in quattro livelli territoriali di presenza e coordinamento dell'intera realtà associativa:
   a. livello di Gruppo;
   b. livello di Zona;
   c. livello regionale;
   d. livello nazionale.
2. Gli organi previsti per il livello di Gruppo sono:
   a. l'Assemblea;
   b. la Comunità capi.
3. Gli organi previsti per i livelli di Zona e Regione sono:
   a. l'Assemblea;
   b. il Consiglio;
   c. il Comitato.
4. Gli organi previsti per il livello nazionale sono:
   a. il Consiglio generale;
   b. il Consiglio nazionale;
   c. il Comitato nazionale;
   d. la Commissione economica nazionale;
   e. il Collegio nazionale di controllo;
   f. il Collegio nazionale di tutela.
5. Capo Guida e Capo Scout sono organo dell'Associazione, anche con riferimento alla rete associativa nazionale, e congiuntamente la presiedono.
6. Ciascun livello territoriale deve avere almeno sette associati persone fisiche o tre APS della stessa rete associativa.
7. Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un membro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.
8. Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dal Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 48. Per gli altri livelli territoriali, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 7, le funzioni dell'Organo di controllo possono essere esercitate da capi eletti all'incarico o, alternativamente, da soggetti nominati esterni all'Associazione, secondo quanto deliberato dell'Assemblea del rispettivo livello, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.
9. Il fine primario degli organi dei livelli territoriali diversi da quello di Gruppo – che corrispondono alle strutture associative – è di sostenere le Comunità capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo e alla definizione delle Strategie nazionali d'intervento dell'Associazione.
10. I rapporti tra i livelli territoriali, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto a ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art. 17 – Tutela dell'immagine associativa

1. Ogni livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuove la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione. A tal fine il livello territoriale interessato può agire a tutela dell'immagine previo parere del Comitato nazionale, il quale può anche fare propria l'azione di tutela promossa.

Art. 18 – Progettualità e programmazione

1. Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello territoriale utilizza strumenti e modalità progettuali per ideare i propri interventi. Questi sono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere per la loro realizzazione.
2. La Comunità capi assume il ruolo centrale nella progettazione educativa; le azioni degli altri livelli territoriali si pongono al servizio di essa, integrandosi tra loro e armonizzandosi con le idee di riferimento espresse nelle Strategie nazionali d'intervento, alla cui definizione e attuazione contribuiscono tutti i livelli territoriali.

Art. 19 – Formazione dei soci adulti

1. La formazione dei soci adulti è rivolta alla crescita e allo sviluppo delle competenze e delle capacità educative, metodologiche, relazionali e di testimonianza di una fede adulta. Investe la persona nella sua complessità e umanità, e invita a dare concretezza alle scelte del Patto associativo, di cui all'art. 5.
2. Caratteristiche del processo formativo sono la flessibilità e la personalizzazione, attraverso la valorizzazione della dimensione formale, non formale e informale della formazione. Il processo formativo si fonda nell'autoformazione, richiede il protagonismo del socio adulto che, a partire dalle esperienze vissute, riflette criticamente su di esse per svolgere al meglio il proprio servizio.
3. Il socio adulto si forma e si auto-forma, durante tutto l'arco del proprio servizio, finalizzando il suo

processo formativo alla crescita personale e alle competenze educative. La valutazione è parte integrante del processo formativo.

4. L'Associazione riconosce l'importanza della formazione dei formatori e garantisce momenti di confronto e di sviluppo delle specifiche competenze. Riconosce altresì e supporta la formazione dei quadri, degli Animatori spirituali di Gruppo e degli assistenti ecclesiastici attraverso specifici moduli formativi ad essi rivolti.
5. L'attuazione del percorso formativo dei soci adulti, nonché dei percorsi modulari per i formatori, i quadri, gli Animatori spirituali di Gruppo e gli assistenti ecclesiastici è disciplinata dal Regolamento.

Art. 20 – Durata degli incarichi

1. Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.
2. Gli incarichi di Capo Guida, di Capo Scout, di Capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, commissioni e collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; questa durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina e viene considerata tale anche in caso di dimissioni o revoca del mandato e assunzione di un nuovo incarico nello stesso organo nei dodici mesi successivi.
3. Alla fine dei sei anni di cui al comma 2, deve trascorrere un periodo, non inferiore a dodici mesi, prima che si possa ricoprire un incarico elettivo e di nomina nel medesimo organo in cui è stato svolto l'incarico precedente.
4. Gli incarichi di membro del Collegio nazionale di controllo e dell'eventuale Organo di controllo, di cui all'art. 16, comma 8, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2400 del Codice civile, hanno una durata triennale; cessa con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata in carica ed è eventualmente rinnovabile.

Art. 21 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. I capi che svolgono un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione tra quelli previsti dall'art. 20, comma 2 non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con l'organo del relativo livello territoriale nel quale svolgono il proprio servizio o di cui sono espressione.
2. La Capo Guida, il Capo Scout, i membri del Comitato nazionale e gli Incaricati del livello nazionale non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, organismi partitici e associazioni, fatti salvi quelli istituzionalmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme degli altri organismi scautistici nazionali e sopranazionali a cui l'AGESCI aderisce.
3. I soci adulti che ricoprono incarichi, elettivi o di nomina, non possono essere dipendenti o intrattenere rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o ogni altro rapporto di lavoro retribuito, nella forma di consulenza e/o di collaborazione, con il medesimo livello territoriale nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina e con quello territorialmente superiore.
4. Le funzioni di Capo Guida, Capo Scout, di componenti di Commissioni e Collegi di cui allo Statuto, di Responsabili dei livelli territoriali e di membro dei Comitati ad ogni livello, e per il livello di Gruppo, delle Comunità capi sono precluse ai soci che abbiano riportato condanna passata in giudicato per reato non colposo, a pena detentiva superiore ad un anno, cui sia conseguita anche l'interdizione dai pubblici uffici. La sopravvenienza della condanna di cui sopra, che l'interessato è obbligato a comunicare all'organo associativo in cui svolge l'incarico e, quanto a Capo Guida e Capo Scout, al Comitato nazionale, comporta la decadenza dall'incarico, che viene dichiarata dal Responsabile dell'organo di appartenenza; nel caso in cui la condanna riguardi il Responsabile dell'organo, la decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza medesimo e, per Capo Guida e Capo Scout, dal Comitato nazionale.
5. Per ogni livello territoriale i membri eletti dei Comitati devono essere capi con nomina, quale requisito di professionalità, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Codice del Terzo settore. Per il livello di Gruppo, al fine di soddisfare il requisito di cui sopra, i membri delle Comunità capi devono essere in possesso delle caratteristiche richieste ai soci adulti, ai sensi dell'art. 9.
6. Anche i capi che svolgono un incarico elettivo o di nomina tra quelli previsti dall'art. 20, comma 2 diverso da quello di cui al comma 5, devono aver conseguito la nomina a capo dell'Associazione.

Art. 22 – Revoca dei mandati elettivi

1. L'Assemblea di ogni livello (e per il livello nazionale il Consiglio generale) può revocare il mandato ai

capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 23 – Assemblea

1. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.
2. Ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo settore nell'Assemblea (e, per il livello nazionale, nel Consiglio generale) hanno diritto di voto tutti coloro che sono stati ammessi come associati, ai sensi dell'art. 7, comma 4.
3. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 del medesimo Codice.
4. In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):
   a. elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto; al livello di Gruppo, la relativa Assemblea elegge annualmente la Comunità capi limitatamente ai compiti previsti dall'art. 30, comma 2;
   b. approva i bilanci previsti dall'art. 55;
   c. nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo, secondo le modalità di cui all'art. 16, comma 8;
   d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 56.
5. Ad eccezione del Consiglio generale, che è convocato da Capo Guida e Capo Scout, l'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l'anno. In caso d'impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello territorialmente superiore.
6. L'Assemblea per il suo funzionamento si dota di un proprio Regolamento, il cui modello è deliberato dal Consiglio generale.
7. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto o dalla legge.
8. L'Assemblea (e per il livello nazionale, il Consiglio generale) può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità, la legittimazione degli intervenuti, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, secondo le modalità previste dalla legge e dettagliate nei Regolamenti delle Assemblee di ciascun livello territoriale e per il livello nazionale dal Regolamento del Consiglio generale.

Art. 24 – Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di collegamento tra i livelli territoriali e ha funzioni di programmazione.
2. Altri compiti del Consiglio sono:
   a. concretizzare gli orientamenti associativi espressi dalle Strategie nazionali d'intervento;
   b. contribuire alla realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
   c. favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze;
   d. contribuire all'istruzione dell'Assemblea;
   e. fornire un parere sul bilancio preventivo.
3. I Consigli sono convocati dai Responsabili dei livelli, che li presiedono, almeno tre volte l'anno.
4. I Consigli sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ovvero per il livello di Zona con la maggioranza dei Gruppi e per la Regione con la maggioranza delle Zone.
5. I Consigli deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.
6. I Consigli per il loro funzionamento possono dotarsi di un proprio Regolamento.

Art. 25 – Comitato

1. Il Comitato è l'organo collegiale esecutivo e di amministrazione del livello di Zona, di Regione e nazionale.
2. Tutti i membri del Comitato hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. I Responsabili dei livelli sono eletti al ruolo; gli altri membri del Comitato di Zona (tranne gli Assistenti ecclesiastici) sono eletti al collegio, gli altri membri del Comitato regionale e nazionale (tranne gli Assistenti ecclesiastici) sono eletti all'incarico.

5. Sono compiti del Comitato:
   a. attuare il Programma del relativo livello territoriale e tutte le attività previste, riferendone al Consiglio e all'Assemblea (e, per il livello nazionale, al Consiglio generale);
   b. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione fatte salve le competenze inderogabili rimesse all'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
   c. declinare le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento associativo;
   d. deliberare sulle domande di ammissione per il relativo livello territoriale, di cui all'art. 7, comma 4, salvo quanto previsto per il livello di Gruppo la cui competenza è attribuita alla Comunità capi pertinente, e su quelle degli eventuali ricorsi presentati ai livelli territorialmente inferiori, di cui all'art. 7, comma 5;
   e. curare l'informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;
   f. predisporre i bilanci, di cui all'art. 55, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (e, per il livello nazionale, del Consiglio generale);
   g. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'Assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout;
   h. proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.
6. Il Comitato è convocato e presieduto dai Responsabili dei livelli.
7. La maggioranza dei membri del Comitato è scelta tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 del Codice civile.
8. I Comitati, ai vari livelli territoriali, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 26 – Responsabili del livello

1. Ogni livello territoriale ha una Responsabile e un Responsabile, che assumono le seguenti denominazioni:
   a. Capi Gruppo, per il livello di Gruppo;
   b. Responsabili di Zona, per il livello di Zona;
   c. Responsabili regionali, per il livello regionale;
   d. Responsabili nazionali (o Presidenti del Comitato nazionale) per il livello nazionale.
2. I Responsabili dei livelli hanno congiuntamente la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. Essi danno esecuzione congiuntamente agli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria amministrazione, deliberati dal Comitato o, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi.
3. Sono inoltre compiti dei Responsabili dei livelli:
   a. convocare e presiedere il Consiglio e il Comitato ove previsto;
   b. per i livelli di Gruppo, Zona e Regione convocare l'Assemblea;
   c. curare i rapporti con il Comitato del livello territorialmente superiore;
   d. curare nell'ambito del livello e in sintonia con gli altri membri del Comitato o, per il livello di Gruppo, della Comunità capi, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
   e. dirimere le controversie non risolte dal livello territorialmente inferiore, sentito il Comitato;
   f. nominare procuratori speciali per l'esecuzione di singoli atti;
   g. curare il collegamento tra il rispettivo livello territoriale e il Settore Protezione civile del livello territorialmente superiore, qualora non sia stata/o nominata/o una/un relativa/o Incaricata/o e, per il livello di Gruppo una/un referente, tra i capi censiti nel rispettivo livello.
4. I Responsabili del livello nazionale, inoltre, rappresentano l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scautismo.
5. I Responsabili dei livelli possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti e/o a incaricati, mediante il rilascio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.
6. Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile del livello sono impossibilitati a esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal membro più anziano di carica del Comitato o, in assenza di questo e per il livello di Gruppo, da un capo o una capo a ciò nominato/a dai Responsabili del livello territorialmente superiore. Per il livello nazionale tale nomina è fatta da Capo Guida e Capo Scout.

SEZIONE B – LIVELLO DI GRUPPO

Art. 27 – Gruppo: definizione e scopi

1. Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo.
2. La Comunità capi, formata dai soci adulti di cui all'art. 9 censiti nel Gruppo garantisce l'attuazione dell'intero ciclo educativo scout formando una o più unità di ciascuna delle Branche, di cui all'art. 8.
3. Laddove il Gruppo sia iscritto nella sezione delle "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'efficacia dell'inserimento nel nome del Gruppo dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 28 – Unità

1. Le unità sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e si distinguono in:
   a. cerchio di coccinelle e branco di lupetti;
   b. reparto di guide e reparto di esploratori;
   c. comunità di scolte e comunità di rover.
2. Le unità possono essere monosessuali o miste. Le unità monosessuali, possono essere affidate ad un solo capo dello stesso sesso dell'unità.

Art. 29 – Assemblea di Gruppo

1. L'Assemblea di Gruppo è costituita da tutti gli associati del Gruppo, ovvero:
   a. i soci maggiorenni;
   b. i soci giovani minorenni, rappresentati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. L'Assemblea di Gruppo, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
   a. eleggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 4, lettera a, la Comunità capi, composta dall'insieme degli associati adulti di cui all'art. 9 censiti nel Gruppo, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 30, comma 2;
   b. deliberare annualmente l'eventuale quota associativa di Gruppo, di cui all'art. 54, comma 1, lettera b.

Art. 30 – Comunità capi

1. La Comunità capi, organo di indirizzo del livello di Gruppo, del quale ha la responsabilità della funzione educativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, ha i seguenti compiti:
   a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo;
   b. l'approfondimento dei problemi educativi;
   c. affida gli incarichi di servizio nelle unità;
   d. la formazione continua e la cura del tirocinio dei capi;
   e. curare i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo;
   f. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.
2. Inoltre, la Comunità capi, come organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo, nelle forme che ritiene più opportune:
   a. esprime e nomina, tra i capi della Comunità capi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, lettera b, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
   b. declina le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, con le modalità previste dal Regolamento associativo;
   c. delibera sulle domande di ammissione per il livello di Gruppo, nelle forme disciplinate dall'art. 7 dello Statuto;
   d. cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione;
   e. predispone il bilancio del Gruppo, di cui all'art. 55, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Gruppo;
   f. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli Assistenti ecclesiastici di unità.
3. Oltre ai compiti definiti nell'art. 26, i Capi Gruppo, d'intesa con l'Assistente ecclesiastico di Gruppo e avvalendosi dell'aiuto della Comunità capi, curano:
   a. l'animazione della Comunità capi e la formazione continua dei soci adulti;
   b. i rapporti con gli altri Gruppi, in particolare nell'ambito della Zona;
   c. la partecipazione dei soci adulti alle occasioni formative e ai momenti di democrazia associativa;
   d. la gestione organizzativa del Gruppo;
   e. il collegamento tra la Comunità capi e il Settore Protezione civile, di cui all'art. 26, comma 3, lettera g.

4. Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal comma 2, lettera a, può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.
5. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri della Comunità capi è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. La maggioranza dei membri della Comunità capi è scelta tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Art. 31 – Progetto educativo di Gruppo

1. Il Progetto educativo di Gruppo, ispirandosi ai principi del guidismo, dello scautismo e al Patto associativo, individua le aree d'impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.
2. Il Progetto educativo di Gruppo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità capi.

SEZIONE C – LIVELLO DI ZONA

Art. 32 – Zona: definizione e scopi

1. La Zona è la struttura composta dai soci appartenenti ai Gruppi operanti in un ambito territoriale contiguo, nonché dai soci direttamente censiti al livello di Zona.
2. La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale.
3. Scopi della Zona sono:
   a. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
   b. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità capi;
   c. contribuire alla formazione continua dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
   d. contribuire alla definizione delle politiche associative e delle Strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione.
4. Laddove la Zona sia iscritta nella sezione delle "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'efficacia dell'inserimento nel nome della Zona dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione della stessa nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 33 – Progetto di Zona

1. Nell'ambito degli scopi statutari della Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi che, in raccordo anche con i Progetti educativi dei Gruppi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale. Il Progetto di Zona contiene anche gli obiettivi da realizzare per lo sviluppo dello scautismo nel territorio.
2. Il Progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.

Art. 34 – Assemblea di Zona

1. L'Assemblea di Zona è costituita, in rappresentanza di tutti i soci censiti nella Zona, dai componenti delle Comunità capi dei Gruppi della Zona, nonché dai capi e dagli assistenti ecclesiastici censiti direttamente al livello di Zona.
2. L'Assemblea di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
   a. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona, di cui all'art. 36, comma 2, lettera c;
   b. eleggere tra i capi censiti nella Zona:
      i. i membri del Comitato di Zona, di cui all'art. 36, comma 2;
      ii. i Consiglieri generali, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c;
   c. discutere le linee di indirizzo delle Azioni prioritarie regionali previste dall'art. 39, comma 1, lettera a;
   d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
   e. deliberare annualmente l'eventuale quota associativa di Zona, di cui all'art. 54, comma 1, lettera b;
   f. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato, qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del Programma di Zona competono all'Assemblea di Zona.

3. Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto di Zona, l'Assemblea di Zona ha il compito di:
   a. leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
   b. individuare e analizzare le esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici della Zona;
   c. verificare il Progetto di Zona giunto a scadenza;
   d. elaborare e deliberare il Progetto di Zona definendone anche la durata.

Art. 35 – Consiglio di Zona

1. Il Consiglio di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 24, ha i seguenti compiti:
   a. promuovere la formazione e la crescita delle Comunità capi attraverso la presenza e il ruolo dei Capi Gruppo;
   b. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità capi;
   c. favorire il dibattito e il confronto fra le Comunità capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli territoriali e il territorio e la circolazione delle informazioni, operando una sintesi del pensiero associativo emergente;
   d. approvare il Programma di Zona, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
   e. predisporre il Progetto di Zona, secondo le indicazioni dell'Assemblea di Zona;
   f. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi, di cui all'art. 36, comma 4.
2. Fanno parte del Consiglio di Zona:
   a. i componenti del Comitato di Zona;
   b. i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
   c. i Consiglieri generali eletti in Zona;
   d. con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato di Zona e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 43, comma 2, lettera d, e censiti nella Zona.

Art. 36 – Comitato di Zona

1. Il Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 25, ha il compito di autorizzare il censimento di Gruppi e unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
2. Il Comitato di Zona è composto da:
   a. la Responsabile e il Responsabile di Zona;
   b. l'Assistente ecclesiastico di Zona;
   c. da tre a otto capi eletti al collegio dall'Assemblea di Zona.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri generali eletti in Zona, con solo diritto di parola.
4. I membri eletti al collegio assumono incarichi specifici in relazione al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato:
   a. la cura delle Branche di Zona, di cui all'art. 8;
   b. la cura della Formazione capi di Zona, di cui all'art. 32.
5. Il Comitato di Zona può inoltre nominare, sotto la propria responsabilità, tra i capi censiti nella Zona:
   a. eventuali Incaricate o Incaricati ai Settori;
   b. eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
6. Il Comitato di Zona affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma di Zona.

SEZIONE D - LIVELLO REGIONALE

Art. 37 – Regione: definizione, scopi e nome

1. La Regione è la struttura composta dai soci appartenenti ai Gruppi delle Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa, nonché dai soci censiti direttamente al livello di Zona e di Regione. Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, sono stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali e approvate dal Consiglio nazionale.
2. Scopi della Regione sono:
   a. realizzare il collegamento tra le Zone che la compongono e curare l'informazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
   b. promuovere la sintesi della lettura dello stato dell'Associazione, della realtà giovanile e delle esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici operata dalle Zone nell'elaborazione dei propri Progetti;
   c. contribuire alla definizione delle politiche associative e delle Strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione;
   d. valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione;
   e. promuovere la conoscenza a livello nazionale delle esperienze della Regione;
   f. assicurare, in collaborazione con la Formazione capi nazionale, i momenti del percorso formativo di competenza regionale;
   g. valorizzare, diffondere, coordinare e supportare le azioni di formazione continua erogate dalle Zone;

h. promuovere e supportare, se necessario anche finanziariamente, le attività della Cooperativa territoriale monitorando l'attuazione delle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea regionale e la gestione.

3. Laddove la Regione sia iscritta nella sezione delle "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'efficacia dell'inserimento nel nome della Regione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione della stessa nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 38 – Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita, in rappresentanza di tutti i soci censiti nella Regione, dai componenti delle Comunità capi dei Gruppi della Regione, nonché dai capi e dagli assistenti ecclesiastici censiti direttamente al livello di Zona e regionale.
2. L'Assemblea regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
   a. approvare il Programma regionale, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
   b. stabilire la composizione del Comitato regionale, di cui all'art. 40, comma 2, lettera c;
   c. eleggere tra i capi censiti nella Regione:
      i. i membri del Comitato regionale;
      ii. una Incaricata e un Incaricato regionale per ogni Branca, di cui all'art. 8.
   d. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d'intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
   e. discutere di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;
   f. deliberare annualmente l'eventuale quota associativa di Regione, di cui all'art. 54, comma 1, lettera b;
   g. deliberare periodicamente le linee di indirizzo in ambito economico-finanziario che costituiscono il riferimento per la redazione del piano aziendale della Cooperativa territoriale e verificare quelle giunte a scadenza;
   h. deliberare l'eventuale adozione della forma dell'Assemblea delegata; in tal caso, le modalità di partecipazione dei soci adulti, di cui al comma 1, sono indicate nel modello di Regolamento, deliberato dal Consiglio generale;
   i. deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al Programma regionale.

Art. 39 – Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 24, ha i seguenti compiti:
   a. identificare le Azioni prioritarie regionali, riguardanti il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti statutari e dei relativi Progetti di Zona, stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento;
   b. stabilire, con deliberazione motivata, e riesaminare periodicamente i confini territoriali delle Zone e conseguentemente il numero dei Gruppi che ne fanno parte;
   c. stabilire i criteri di distribuzione dei Consiglieri generali, secondo le modalità previste dal Regolamento;
   d. deliberare in merito al Programma regionale e verificarne l'attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall'Assemblea regionale;
   e. monitorare annualmente l'attuazione, da parte della Cooperativa territoriale, delle linee di indirizzo in ambito economico-finanziario deliberate dall'Assemblea regionale.
2. Fanno parte del Consiglio regionale:
   a. i componenti del Comitato regionale;
   b. gli Incaricati regionali alle Branche;
   c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
   d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
   e. con solo diritto di parola gli Incaricati nominati dal Comitato regionale, di cui all'art. 40, comma 3, e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 43, comma 2, lettera d, e censiti nella Regione.

Art. 40 – Comitato regionale

1. Il Comitato regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 25, ha i seguenti compiti:
   a. organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi e assistenti ecclesiastici, previsti per il livello regionale, in relazione alle necessità manifestate dalle Zone;
   b. vigilare sull'andamento gestionale e amministrativo della Cooperativa territoriale che opera nella Regione;
   c. predisporre le linee di indirizzo in ambito economico-finanziario di cui all'art. 38, comma

2, lettera g, da sottoporre all'Assemblea regionale e istruire la verifica di quelle giunte a scadenza;
   d. individuare i candidati all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa territoriale, da proporre alla relativa Assemblea dei soci della Cooperativa territoriale.
2. Il Comitato regionale è composto da:
   a. la Responsabile e il Responsabile regionale;
   b. l'Assistente ecclesiastico regionale;
   c. da tre a sei capi eletti dall'Assemblea regionale che assumono gli incarichi:
      i. al Coordinamento metodologico;
      ii. alla Formazione capi;
      iii. all'Organizzazione.
3. Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità, tra i capi censiti nella Regione:
   a. un'Incaricata o un Incaricato al Settore Protezione civile;
   b. un'Incaricata o un Incaricato al Settore Comunicazione;
   c. eventuali Incaricate o Incaricati agli altri Settori;
   d. eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
4. Il Comitato regionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma regionale.
5. Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati regionali alle Branche e, quando lo ritiene necessario, agli Incaricati regionali nominati, di cui al comma 3, almeno tre volte l'anno per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni del Comitato regionale in forma allargata gli Incaricati regionali alle Branche partecipano con diritto di voto.
6. I componenti del Comitato regionale non possono ricoprire incarichi negli enti commerciali del Sistema AGESCI, di cui all'art. 58; tuttavia, qualora si verifichino difficoltà particolari o vi siano progettualità specifiche, il Comitato regionale, sentito il Consiglio regionale, può proporre all'Assemblea dei soci della Cooperativa territoriale la partecipazione di uno degli Incaricati regionali all'Organizzazione al relativo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa territoriale.

SEZIONE E – LIVELLO NAZIONALE

Art. 41 – Livello nazionale: definizione e scopi

1. Il livello nazionale dell'Associazione è composto da tutti gli associati e ne assicura il riferimento unitario di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dello Statuto.
2. Sono scopi del livello nazionale:
   a. definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e il pensiero associativo, derivante dalla sintesi delle idee degli associati;
   b. curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
   c. curare i rapporti internazionali nell'ambito del guidismo e dello scautismo;
   d. custodire il patrimonio pedagogico-metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
   e. promuovere la formazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici e curarne l'unitarietà;
   f. favorire e promuovere il collegamento e i rapporti tra le Regioni;
   g. curare l'informazione fra gli associati e fra le strutture associative;
   h. curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno del funzionamento e delle iniziative dell'Associazione;
   i. definire gli ambiti ed i limiti di azione della società Fiordaliso srl SB e dell'Ente nazionale Mario di Carpegna al fine di assicurarne la coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1;
   j. esercitare i diritti di socio unico di Fiordaliso srl SB.
3. In qualità di rete associativa nazionale, il livello nazionale dell'Associazione può inoltre esercitare le seguenti attività:
   a. monitoraggio dell'attività dei propri livelli territoriali, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
   b. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti dei livelli territorialmente inferiori.

Art. 42 – Strategie nazionali d'intervento

1. Nell'ambito degli scopi statutari del livello nazionale, sono identificate le Strategie nazionali

d'intervento che definiscono gli ambiti e le idee di riferimento per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli territoriali.
2. Le Strategie nazionali d'intervento hanno durata compresa tra due e quattro anni.

Art. 43 – Capo Guida e Capo Scout

1. Capo Guida e Capo Scout congiuntamente:
   a. presiedono l'AGESCI;
   b. rappresentano e garantiscono l'unità dell'Associazione in Italia e all'estero;
   c. promuovono l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo.
2. Sono compiti di Capo Guida e Capo Scout:
   a. convocare il Consiglio generale, definirne l'ordine del giorno, presiederlo e curare la pubblicazione delle deliberazioni;
   b. dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli territoriali, fornendo, se necessario, l'interpretazione autentica di quanto contenuto nello Statuto, nei Regolamenti, nel Patto associativo e nelle deliberazioni del Consiglio generale;
   c. nominare i capi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b;
   d. nominare, facoltativamente, annualmente e per un mandato di dodici mesi fino a cinque Consiglieri generali;
   e. conferire le onorificenze associative;
   f. pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio nazionale di tutela, di cui all'art. 51, comma 2;
   g. nominare, sentito il Presidente della Cooperativa territoriale interessata, i Responsabili regionali di riferimento, il Consiglio nazionale e la Commissione economica nazionale, il collegio arbitrale che dispone la revoca della denominazione di "Rivendita ufficiale scout".
3. Capo Guida e Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.
4. Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte congiuntamente dai Responsabili del livello nazionale, fino al successivo Consiglio generale, da convocarsi entro quattro mesi.

Art. 44 – Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione di cui esprime la volontà.
2. Il Consiglio generale è costituito, in rappresentanza di tutti i soci censiti nei livelli territoriali dell'Associazione, da:
   a. la Capo Guida e il Capo Scout;
   b. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
   c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
   d. i componenti del Comitato nazionale;
   e. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche;
   f. i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout, di cui all'art. 43, comma 2, lettera d.
3. Al Consiglio generale partecipano inoltre:
   a. con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati, di cui all'art. 46, comma 3, e i componenti della Commissione economica nazionale;
   b. con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza i componenti del Collegio nazionale di tutela decaduti dall'incarico di Consigliere generale eletto nelle Zone, il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna, il Presidente della Fiordaliso srl SB e il Presidente del Gruppo paritetico cooperativo (Rete).
4. Il Consiglio generale, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
   a. deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
   b. deliberare sulle modifiche al Patto associativo, allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione inserite all'ordine del giorno;
   c. deliberare sulle elaborazioni pedagogiche del metodo e sulle modifiche al Regolamento metodologico inserite all'ordine del giorno;
   d. deliberare sulle modifiche al Regolamento del Consiglio generale e al modello del Regolamento dell'Assemblea di ciascun livello territoriale inserite all'ordine del giorno;
   e. deliberare annualmente la quota associativa nazionale, di cui all'art. 54, comma 1, lettera a, e gli eventuali criteri di ripartizione;
   f. eleggere tra i capi censiti nell'Associazione:
      i. la Capo Guida e il Capo Scout;
      ii. i membri del Comitato nazionale;
      iii. una Incaricata e un Incaricato nazionale per ogni Branca, di cui all'art. 8;

iv. i membri della Commissione economica nazionale, di cui all'art. 47, comma 2;
v. i membri del Collegio nazionale di controllo, di cui all'art. 48, comma 3;
vi. i membri del Collegio nazionale di tutela, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a;

g. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

5. Periodicamente, in coerenza con la durata delle Strategie nazionali d'intervento, il Consiglio generale ha il compito di:
   a. leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
   b. verificare le Strategie nazionali d'intervento giunte a scadenza;
   c. elaborare e deliberare le nuove Strategie nazionali d'intervento definendone anche la durata.
6. Il Consiglio generale, ogni quattro anni, ha il compito di:
   a. verificare le linee di indirizzo del Sistema AGESCI, di cui all'art. 58, e deliberare le nuove da attuare nel quadriennio successivo;
   b. aggiornare i criteri generali di riferimento ai quali ispirare la produzione dell'uniforme associativa e dei distintivi in ordine a qualità, eticità, sostenibilità e fruibilità.
7. Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione in ogni caso di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci del livello nazionale.
8. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.
9. Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria congiuntamente da Capo Guida e Capo Scout, ogni volta che lo ritengano necessario; è anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Art. 45 – Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 24, ha i seguenti compiti:
   a. curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste e il Comitato nazionale;
   b. approvare il Programma nazionale, previsto dal Regolamento, e verificarne l'attuazione;
   c. approvare il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti;
   d. deliberare su argomenti oggetto di delega del Consiglio generale;
   e. monitorare, con cadenza annuale, le attività svolte nell'ambito del Sistema AGESCI, di cui all'art. 58, e in particolare quelle condotte da Fiordaliso srl SB e dall'Ente Nazionale Mario di Carpegna, avvalendosi delle informazioni rese dai Presidenti dei due enti e delle valutazioni fornite dalla Commissione economica nazionale e dal Comitato nazionale;
   f. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;
   g. deliberare sulle domande di ammissione presentate per il livello nazionale e non accolte dal Comitato nazionale, di cui all'art. 7, comma 5;
   h. esprimere pareri, qualora previsti in altre parti dello Statuto e dal Regolamento;
   i. ogni quattro anni predisporre le linee di indirizzo del Sistema AGESCI da proporre all'approvazione del Consiglio generale ed istruire la verifica di quelle giunte a scadenza.
2. Il Consiglio nazionale, periodicamente, ha inoltre il compito di elaborare e deliberare gli Obiettivi prioritari nazionali, previsti dal Regolamento, stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale:
   a. i componenti del Comitato nazionale;
   b. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
   c. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche;
4. Partecipano inoltre al Consiglio nazionale, con solo diritto di parola:
   a. la Capo Guida e il Capo Scout;
   b. gli Incaricati nazionali nominati, di cui all'art. 46, comma 3;
   c. il Presidente della Commissione economica nazionale, limitatamente alle competenze della stessa.
5. Partecipano infine al Consiglio nazionale come invitati permanenti:
   a. il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna;
   b. il Presidente della Fiordaliso srl SB;
   c. il Presidente del Gruppo paritetico cooperativo (Rete).

Art. 46 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 25, ha i seguenti compiti:
   a. curare e sostenere lo sviluppo della Formazione capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi del

percorso formativo dei capi e degli assistenti ecclesiastici previsti per il livello nazionale;
   b. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali e nelle sedi internazionali del guidismo e dello scautismo;
   c. predisporre il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
   d. esercitare, attraverso i Presidenti del Comitato nazionale o membri del Comitato stesso da essi delegati, le funzioni di socio nella società Fiordaliso srl SB nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente;
   e. declinare le priorità d'azione nel settore immobiliare in termini operativi, alla luce della normativa vigente e delle scelte condivise con i livelli territoriali;
   f. istruire, ogni quattro anni, i lavori del Consiglio nazionale per la predisposizione delle linee di indirizzo del Sistema AGESCI e la verifica di quelle giunte a scadenza;
   g. istruire, ogni quattro anni, l'aggiornamento dei criteri generali di riferimento per la produzione delle uniformi e dei distintivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
   h. individuare tra i propri componenti un membro permanente del Collegio giudicante nazionale, di cui all'art. 49, comma 2, lettera b;
   i. individuare, previo parere del Consiglio nazionale, le attività diverse, sempreché secondarie e strumentali, entro i limiti e condizioni stabiliti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Il Comitato nazionale è composto da:
   a. la Presidente e il Presidente del Comitato nazionale;
   b. l'Assistente ecclesiastico generale;
   c. l'Incaricata e l'Incaricato nazionale al Coordinamento metodologico;
   d. l'Incaricata e l'Incaricato nazionale alla Formazione capi;
   e. l'Assistente ecclesiastico nazionale alla Formazione capi;
   f. l'Incaricata e l'Incaricato nazionale all'Organizzazione.
3. Il Comitato nazionale nomina sotto la propria responsabilità:
   a. una Incaricata e un Incaricato al Settore Rapporti internazionali;
   b. una Incaricata e/o un Incaricato al Settore Protezione civile;
   c. una Incaricata e un Incaricato al Settore Competenze;
   d. una Incaricata e un Incaricato al Settore Nautico;
   e. una Incaricata e un Incaricato al Settore Giustizia, pace e nonviolenza;
   f. una Incaricata e un Incaricato al Settore Foulard bianchi, preferibilmente individuati tra i titolari della Comunità Foulard bianchi;
   g. una Incaricata e/o un Incaricato al Settore Comunicazione;
   h. una Incaricata e/o un Incaricato al coordinamento del Centro nazionale studi, ricerche e documentazione.
4. Il Comitato nazionale può nominare, sotto la propria responsabilità, eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
5. Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma nazionale.
6. Il Comitato nazionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati e agli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche e, quando lo ritiene necessario, con gli Incaricati nazionali nominati, di cui al comma 3 e 4, almeno tre volte l'anno per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni del Comitato nazionale in forma allargata gli Incaricati nazionali alle Branche partecipano con diritto di voto.
7. I componenti del Comitato nazionale non possono ricoprire incarichi negli enti commerciali del Sistema AGESCI.

Art. 47 – Commissione economica nazionale

1. La Commissione economica nazionale ha i seguenti compiti:
   a. fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa, mediante una relazione annuale;
   b. supportare la rete associativa nazionale ed in particolare gli Incaricati nazionali all'Organizzazione e la Segreteria nazionale nell'espletamento delle loro funzioni;
   c. fornire pareri in materia economica e finanziaria alle diverse articolazioni del Sistema AGESCI, di cui all'art. 58, comma 8, su richiesta delle stesse e/o del Comitato nazionale;
   d. vigilare sull'uso del Marchio scout e sulla composizione del listino prezzi dell'uniforme e dei distintivi, come previsto dal Regolamento.
   e. convocare e presiedere il tavolo di concertazione.
2. La Commissione economica nazionale è composta da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i capi

provvisti di specifica esperienza e capacità professionali; essi eleggono al loro interno il Presidente della Commissione stessa.

3. Durante il loro mandato, i membri della Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout.

Art. 48 – Collegio nazionale di controllo

1. Il Collegio nazionale di controllo ha i seguenti compiti:
   a. vigilare sull'osservanza della legge, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   b. monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
   c. riferire al Consiglio generale sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri compiti mediante una relazione annuale, effettuando, inoltre, le proprie osservazioni e proposte in ordine ai bilanci del livello nazionale e alla loro approvazione;
   d. esercitare la revisione legale dei conti, nel caso in cui ciò venga deliberato dal Consiglio generale;
   e. attestare la conformità del bilancio sociale del livello nazionale, ove predisposto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, in conformità alle linee guida della medesima normativa.
2. Il Collegio nazionale di controllo esercita le funzioni di organo di controllo del livello nazionale di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
3. Il Collegio nazionale di controllo è composto da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali, di cui almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 30 del Codice del Terzo settore. Essi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio stesso.
4. Il Collegio nazionale di controllo partecipa, eventualmente anche per il tramite di un solo proprio membro, con solo diritto di parola, alle riunioni degli Organi previsti al livello nazionale, di cui all'art. 16, comma 4.
5. Durante il loro mandato i membri del Collegio nazionale di controllo non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito degli altri Organi del livello nazionale o della Regione; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori degli enti del Sistema AGESCI, di cui all'art. 58, comma 8.

Art. 49 – Collegio nazionale di tutela

1. Il Collegio nazionale di tutela ha il compito di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui al Capo III dello Statuto, a seguito di richiesta di relativo procedimento nei confronti dei capi, di cui all'art. 10 e degli Assistenti ecclesiastici, di cui all'art. 11, dell'Associazione.
2. Il Collegio nazionale di tutela è composto da cinque componenti così individuati:
   a. quattro membri, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale per quattro anni tra i Consiglieri generali eletti nelle Zone; allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti, anche se non più Consiglieri generali, per un ulteriore biennio;
   b. un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.
3. I componenti del Collegio nazionale di tutela eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri, di cui al comma 2, lettera a.
4. Durante il loro mandato, i membri del Collegio nazionale di tutela, di cui al comma 2, lettera a, non possono ricoprire l'incarico di Capo Guida, di Capo Scout, di componente del Comitato nazionale e di Responsabile regionale.

CAPO III – PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 50 – Procedimento disciplinare

1. Il Collegio nazionale di tutela ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, di cui all'art. 10, e per gli assistenti ecclesiastici, di cui all'art. 11, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout.
2. I procedimenti disciplinari vengono attivati nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento associativo.
3. Costituiscono abusi:
   a. i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
   b. i comportamenti con cui, avvalendosi anche della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni di un livello territoriale – di cui all'art. 16 – o a esso a qualunque titolo affidati, ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
   c. i comportamenti che risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI, ai sensi anche dell'art. 17, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione.
4. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.
5. Nel corso del procedimento, per gravi ragioni, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare contro cui non è possibile ricorrere.
6. Nel corso del procedimento è sempre garantito il diritto di difesa.

Art. 51 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Collegio nazionale di tutela, all'esito del procedimento promosso secondo la modalità descritta dal Regolamento associativo, e salvo che non ritenga di provvedere alla chiusura con l'archiviazione, può assumere uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
   a. censura;
   b. sospensione temporanea;
   c. radiazione con inibizione a un nuovo censimento.
2. Il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l'azione possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout contro il provvedimento disciplinare assunto, di cui al comma 1, esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento associativo; gli stessi decidono definitivamente sull'eventuale riapertura del procedimento.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RENDICONTAZIONE

Art. 52 – Autonomia e responsabilità di ogni livello

1. Ciascun livello dell'Associazione è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.
2. I proventi, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività previste dallo Statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 53 – Rapporti di lavoro

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, ove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 in ogni livello interessato, il numero dei dipendenti e di coloro che intrattengono rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o ogni altro rapporto di lavoro retribuito – nella forma di consulenza e/o di collaborazione –, non può essere superiore ai limiti definiti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati di un livello territoriale che assumono un incarico lavorativo in riferimento al comma precedente sono incompatibili con l'attività di volontariato per quel livello territoriale in rispetto a quanto indicato all'art. 13 dello Statuto.
3. I rapporti di lavoro sono assicurati nel rispetto dell'art. 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 54 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
   a. quota associativa nazionale deliberata dal Consiglio generale e destinata al livello nazionale dell'Associazione;
   b. quota associativa di livello, precisamente una di Gruppo, una di Zona e una di Regione, deliberata annualmente dall'Assemblea del relativo livello;
   c. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto, comprese quelle derivanti dall'iscrizione all'Albo dei sostenitori, di cui al comma 3.
2. Le quote associative indicate al comma 1, lettera a e b, non sono trasmissibili né rivalutabili; il mancato pagamento di tali quote è causa di esclusione dall'Associazione.
3. A livello nazionale è istituito l'Albo dei sostenitori a cui possono iscriversi persone fisiche maggiorenni che, condividendo i valori ed i principi dell'Associazione, desiderano sostenerne economicamente le attività attraverso un'erogazione liberale annuale. L'iscrizione all'Albo dei sostenitori non costituisce in alcun modo titolo per la qualifica di associato. Gli iscritti all'Albo dei sostenitori non possono essere contemporaneamente membri dell'Associazione, di cui all'art. 7.

Art. 55 – Bilanci

1. Ciascun livello territoriale redige, nelle forme previste dall'art. 13 comma 1 del Codice del Terzo settore, un bilancio d'esercizio composto da:
   a. stato patrimoniale;
   b. rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
   c. relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Per i livelli territoriali che presentino i requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo settore il bilancio d'esercizio, di cui al comma 1, è costituito dal rendiconto per cassa.
3. I livelli territoriali diversi dal Gruppo si dotano di un bilancio preventivo secondo un modello unitario, conforme a quanto previsto dal Regolamento associativo.
4. Ciascun livello territoriale redige altresì un bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
5. I rendiconti e i bilanci di ciascun livello territoriale, di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, devono essere depositati nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro i termini massimi di legge.

Art. 56 – Revisione legale

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione legale sono esercitate da un revisore unico, oppure da una società di revisione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea (e, per il livello nazionale, dal Consiglio generale), iscritti nel registro dei revisori legali.
2. La nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 25, comma 1 del Codice del Terzo settore,

sono di competenza dell'Assemblea (e, per il livello nazionale, dal Consiglio generale), previo parere del Collegio nazionale di controllo e nel rispetto delle norme di legge.

Art. 57 – Rapporti con enti e società commerciali

1. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione intrattiene rapporti con altri enti, società e organismi di natura commerciale, secondo criteri di massima utilità per gli associati e modalità definite nel presente Statuto e nel Regolamento associativo.

Art. 58 – Sistema AGESCI

1. Al fine di garantire il supporto all'attività educativa e in attuazione delle linee di indirizzo del Sistema AGESCI di cui all'art. 44 comma 6 lettera a), contenenti gli obiettivi strategici e le priorità d'azione del Sistema in campo economico-finanziario ed immobiliare, l'Associazione, a livello nazionale, si avvale di:
   a. un ente commerciale, denominato Fiordaliso srl SB, a cui sono affidate la realizzazione e la fornitura delle uniformi e dei distintivi, nonché lo sviluppo dell'attività editoriale; a tale ente possono essere affidate anche attività di gestione di strutture deputate all'ospitalità;
   b. un ente, denominato Ente nazionale Mario di Carpegna, a cui è affidata la gestione delle proprietà immobiliari nazionali o locali non restituite alle Regioni o ai soggetti dalle stesse indicati per la loro gestione.
2. A livello territoriale l'Associazione si avvale di enti commerciali – Cooperative territoriali – a cui è affidata la vendita ai soci delle uniformi, dei distintivi e di ogni altro prodotto utile all'attività educativa e alla vita all'aria aperta. Le Cooperative territoriali possono inoltre fornire altri servizi ai soci finalizzati alla realizzazione delle attività previste dallo Statuto; i soci delle Cooperative territoriali sono i Gruppi, le Zone e le Regioni.
3. Gli enti commerciali di cui ai commi precedenti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano aziendale, possono avvalersi di figure non volontarie, con specifiche competenze e professionalità.
4. Il livello nazionale dell'Associazione, in qualità di socio unico, nel rispetto della legislazione vigente e con le modalità previste dal Regolamento, esercita il controllo di Fiordaliso srl SB e dell'Ente nazionale Mario di Carpegna.
5. Le Cooperative territoriali si riuniscono in rete (Gruppo paritetico cooperativo o Rete) per garantire l'armonico sviluppo di tutte le realtà territoriali, la ricerca di sinergie operative ed il rispetto di reciproche obbligazioni di sostegno e solidarietà, volte a garantire la qualità e la sostenibilità dei servizi agli associati. Il livello regionale dell'Associazione costituisce punto di riferimento delle Cooperative territoriali sia per quanto attiene al loro sviluppo che per l'esercizio del monitoraggio delle attività; i rapporti tra gli organi del livello regionale e la Cooperativa territoriale sono disciplinati dalle norme della legislazione vigente e da quanto previsto nel Regolamento.
6. I rapporti tra l'Associazione e gli enti di cui ai commi precedenti e tra gli enti stessi sono regolati dalle norme della legislazione vigente e da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento e sono ispirati ai principi dell'autonomia, della delega, della responsabilità e della reciproca informazione.
7. Per Sistema AGESCI si intende il complesso di enti diversi, autonomi e tra loro separati, legati da rapporti specifici con l'Associazione ai diversi livelli, che contribuiscono, ognuno per la propria competenza, alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2.
8. Il Sistema AGESCI comprende:
   a. a livello nazionale:
      i. gli organi del livello nazionale;
      ii. l'Ente nazionale Mario di Carpegna;
      iii. la Fiordaliso srl SB.
   b. a livello territoriale:
      i. gli organi del livello regionale;
      ii. le Cooperative territoriali;
      iii. il Gruppo paritetico cooperativo (Rete).
9. Con periodicità pluriennale l'Assemblea regionale delibera, su proposta del Comitato regionale, le linee di indirizzo del Sistema AGESCI a livello territoriale, a cui deve attenersi la relativa Cooperativa nell'elaborazione del piano aziendale e nelle proprie attività. Il monitoraggio attuativo delle linee di indirizzo è demandato al Consiglio regionale, con cadenza almeno annuale.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 59 – Sede dell'Associazione

1. L'AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 60 – Regolamenti

1. I Regolamenti sono norme emanate dall'Associazione, in tutte le sue articolazioni, per disciplinare il funzionamento della vita associativa.
2. I Regolamenti non possono porsi in contrasto con il presente Statuto.

Art. 61 – Modifiche allo Statuto e al Patto associativo

1. Le modifiche al presente Statuto, che costituisce lo Statuto di ogni livello territoriale, e al Patto associativo sono deliberate unicamente dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, a eccezione del presente articolo, dell'art. 1, dell'art. 4, dell'art. 5 e dell'art. 62 del presente Statuto, per i quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 62 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 63 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di estinzione o scioglimento previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS indicato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In caso di estinzione o scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS indicato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Zona, a condizione che sia in possesso della qualifica di ente del Terzo Settore. Nell'ipotesi in cui la Zona territorialmente competente non sia iscritta nel RUNTS, il patrimonio residuo del Gruppo è devoluto al livello regionale, purché si tratti di ente del Terzo Settore, o, in ultima istanza, al livello nazionale fintanto che sia iscritto nel RUNTS stesso. Il Comitato del livello territoriale assegnatario potrà conservare il patrimonio acquisito e metterlo a disposizione per l'eventuale ricostituzione del Gruppo stesso una volta ottenuta la qualifica di ente del Terzo Settore. Qualora nel termine dei tre anni associativi successivi a quello dello scioglimento non avvenisse tale ricostituzione, il Comitato del livello territoriale assegnatario potrà devolvere il patrimonio acquisito ai Gruppi della Zona territorialmente interessata, aventi la qualifica di enti del Terzo settore.
3. In caso di estinzione o scioglimento di una Zona, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti, previo parere positivo dell'ufficio indicato nell'art. 9 del Codice del terzo settore, al livello regionale nel quale quella Zona è ricompresa, purché si tratti di ente iscritto nel RUNTS, o in ultima istanza, al livello nazionale fintanto che sia iscritto nel RUNTS.
4. In caso di estinzione o scioglimento di una Regione, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS indicato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello nazionale fintanto che sia iscritto nel RUNTS.

Art. 64 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore, successive modifiche e dal Codice civile.

INDICE ANALITICO

Termine	*Riferimento*
Agi e Asci	*art. 1, comma 1*
Associati	*art. 1, comma 4* *art. 2, comma 1 e 7* *art. 7* *art. 16, comma 6* *art. 41, comma 1* *art. 54, comma 1*
Assistenti ecclesiastici	*art. 9, comma 1, lettera b* *art. 11*
Assistente ecclesiastico di Gruppo	*art. 30, comma 2, lettera f* *art. 30, comma 3*
Assistente ecclesiastico di Zona	*art. 25, comma 5, lettera f* *art. 36, comma 2, lettera b*
Assistente ecclesiastico regionale	*art. 25, comma 5, lettera f* *art. 40, comma 2, lettera b*
Assistente ecclesiastico generale	*art. 25, comma 5, lettera f* *art. 46, comma 2, lettera b*
Assemblea di Gruppo	*art. 22* *art. 23* *art. 29* *art. 30, comma 2, lettera e* *art. 56*
Assemblea di Zona	*art. 22* *art. 23* *art. 34* *art. 35, comma 1, lettera e* *art. 36, comma 2, lettera c* *art. 56*
Assemblea regionale	*art. 22* *art. 23* *art. 37, comma 2, lettera g* *art. 38* *art. 56* *art. 58, comma 10*
Azioni prioritarie regionali (APR)	*art. 34, comma 2, lettera c* *art. 39, comma 1, lettera a*
Baden-Powell	*art. 1, comma 1* *art. 3, comma 2*
Bilanci	*art. 23, comma 3, lettera b* *art. 25, comma 5, lettera d* *art. 30, comma 2, lettera e* *art. 55*
Branche	*art. 8, comma 1*
Capi	*art. 9, comma 1, lettera a* *art. 10*
Capi Gruppo	*art. 26, comma 1, lettera a* *art. 26, comma 2, 3, 5 e 6* *art. 30, comma 2, lettera a* *art. 30, comma 3*
Capo Guida e Capo Scout	*art. 16, comma 5* *art. 43*
Codice etico	*art. 45, comma 1, lettera c* *art. 46, comma 1, lettera c*
Collegio nazionale di tutela	*art. 49* *art. 51*
Collegio nazionale di controllo	*art. 16, comma 8* *art. 48*
Commissione economica nazionale	*art. 47*
Comunità capi	*art. 27, comma 2* *art. 30*
Comitato di Zona	*art. 25* *art. 36*
Comitato regionale	*art. 25* *art. 40*
Comitato nazionale	*art. 25* *art. 46*
Consiglieri generali	*art. 34, comma 2* *art. 43, comma 2, lettera d*
Consiglio di Zona	*art. 24* *art. 35*
Consiglio regionale	*art. 24* *art. 39*
Consiglio nazionale	*art. 24* *art. 45*
Consiglio generale	*art. 22* *art. 23* *art. 44* *art. 56* *art. 58, comma 9*
Diarchia	*art. 12*
Gruppo	*art. 16, comma 1, lettera a* *art. 16, comma 2* *art. 27*

Termine	*Riferimento*
Ente nazionale Mario di Carpegna (ENMC)	*art. 41, comma 1, lettera i* *art. 58, comma 1, lettera b*
Fiordaliso srl SB	*art. 41, comma 1, lettera i* *art. 58, comma 1, lettera a*
Formazione dei soci adulti	*art. 9, comma 4* *art. 19* *art. 30, comma 1, lettera c* *art. 32, comma 3, lettera c* *art. 35, comma 1, lettera a* *art. 36, comma 4, lettera b* *art. 37, comma 2, lettera f-g* *art. 41, comma 1, lettera e* *art. 46, comma 1, lettera a*
Guidismo e scautismo	*art. 3, comma 1* *art. 31, comma 1* *art. 41, comma 1, lettera c* *art. 46, comma 1, lettera b*
Incarichi	*art. 20*
Incompatibilità	*art. 21* *art. 40, comma 6* *art. 46, comma 7* *art. 47, comma 3* *art. 48, comma 5* *art. 49, comma 4*
Legge	*art. 4, comma 3 e 6* *art. 9, comma 2, lettera a*
Libri sociali	*art. 7, comma 5*
Livello nazionale	*art. 16, comma 1, lettera d* *art. 16, comma 4* *art. 41*
M.A.S.C.I.	*art. 14, comma 2*
Obiettivi prioritari nazionali	*art. 45, comma 2*
Organo di controllo	*art. 16, comma 7-9*
Patto associativo	*art. 5* *art. 9, comma 2, lettera b* *art. 44, comma 4, lettera b*
Progetto del capo	*art. 9, comma 4*
Progetto educativo di Gruppo	*art. 11, comma 2* *art. 18* *art. 30, comma 1, lettera a* *art. 31*
Progetto di Zona	*art. 33* *art. 34, comma 3* *art. 35, comma 1, lettera e*
Programma di Zona	*art. 18, comma 1* *art. 25, comma 5, lettera a* *art. 35, comma 1, lettera d* *art. 36, comma 4*
Programma regionale	*art. 18, comma 1* *art. 25, comma 5, lettera a* *art. 38, comma 2, lettera a* *art. 40, comma 4*
Programma nazionale	*art. 18, comma 1* *art. 25, comma 5, lettera a* *art. 45, comma 1, lettera b* *art. 46, comma 5*
Promessa	*art. 4, comma 2 e 5* *art. 9, comma 2, lettera a*
Regione	*art. 16, comma 1, lettera c* *art. 16, comma 3* *art. 37*
Regolamento	*art. 44, comma 4, lettera b-d* *art. 60*
Responsabili di Zona	*art. 26, comma 1, lettera b* *art. 26, comma 2, 3, 5 e 6* *art. 36, comma 2, lettera a*
Responsabili regionali	*art. 26, comma 1, lettera c* *art. 26, comma 2, 3, 5 e 6* *art. 40, comma 2, lettera b*
Responsabili nazionali (Presidenti del Comitato nazionale)	*art. 26, comma 1, lettera d* *art. 26, comma 2-6* *art. 46, comma 1, lettera d* *art. 46, comma 2, lettera a*
Revisione legale	*art. 56*
Rete associativa nazionale	*art. 1, comma 7* *art. 2, comma 4 e 5* *art. 16, comma 5* *art. 47, comma 1, lettera b*
Segreteria	*art. 47, comma 1, lettera b*
Settori	*art. 40, comma 3* *art. 46, comma 3*
Sistema AGESCI	*art. 44, comma 6* *art. 45, comma 1, lettera f* *art. 46, comma 1, lettera d-g* *art. 58*
Strategie nazionali d'intervento (SNI)	*art. 16, comma 10* *art. 18* *art. 42*

Termine	*Riferimento*
Strutture associative	*art. 9, comma 2, lettera c* *art. 16, comma 10*
Unità	*art. 11, comma 2* *art. 27, comma 2* *art. 28*

Termine	*Riferimento*
WAGGGS e WOSM	*art. 3, comma 1*
Zona	*art. 16, comma 1, lettera b* *art. 16, comma 3* *art. 32* *art. 33, comma 1*